



COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2718 / 2017

Data
08-11-2017

Oggetto: Costituzione Fondo Area Personale dipendente Anno 2017.

Settore Gestione delle Risorse

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- D.L. 31/05/2010 n.78 così come convertito nella Legge 30/07/2010 n.122 all'art.9 comma 2-bis introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, il divieto di superamento, da parte dell'amministrazione dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, del corrispondente importo dell'anno 2010, viene inoltre stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- La legge di stabilità 2014 ha previsto che a partire dall'anno 2015 la costituzione del Fondo delle risorse decentrate dovrà contenere le riduzioni operate fino all'anno 2014;
- La legge di stabilità 2016 ha ricondotto la limitazione del salario accessorio ai precedenti criteri di cui all'art.9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 con l'eccezione dell'inserimento del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- Il D.M. 14/09/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.227 del 30/09/2015 e registrato alla Corte dei conti in data 29 settembre 2015, Reg. ne. - Prev. n. 2413) ha espressamente previsto in caso di assorbimento del personale eccedentario di area vasta che il salario accessorio debba essere costituito con un fondo separato, nel quale sono incluse le componenti fisse e variabili afferenti al citato personale trasferito, precisando come la citata normativa non sia applicabile al Comune di Frosinone in considerazione del mancato trasferimento di personale di Area Vasta;
- L'ARAN in accordo con la RGS ha inserito, al fine della verifica delle condizioni legislative di contenimento dei costi della contrattazione integrativa, in data 06/03/2014 un foglio excel di calcolo delle risorse decentrate il quale è stato adattato alle nuove condizioni normative ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate;
- L'amministrazione ha attivato in data 12/12/2012 il tavolo delle trattative sindacali in merito alla formulazione del nuovo contratto decentrato integrativo per il triennio 2013-2015, regolamentando in tale contratto i criteri previsti dalle norme contrattuali in coerenza con il D.Lgs.150/09, il quale in considerazione della ultravigenza dei contratti normativi continuerà ad esplicare gli effetti giuridici sino a nuova revisione dello stesso;
- L'amministrazione ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art.243-bis del D.L.174/2012, approvato con la deliberazione n. 256 del 19/11/2013 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Lazio, dove per tutto il periodo del citato piano non è possibile fruire delle disposizioni di cui all'art.15 comma 5 CCNL 01/04/1999, quali risorse a carico del bilancio dell'ente;
- A partire dalla legge di Stabilità 2015 è venuto meno il vincolo di attribuzione economica delle risorse per progressioni economiche, oltre ad abrogare le disposizioni di cui all'art.9 comma 1 del d.l.78/2010 sul limite individuale del salario accessorio;

- Il d.lgs.75/2017 ha espressamente previsto che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2017 non potranno essere superiori a quelle stanziato nell'anno 2016, che rappresenta il limite della presente costituzione del fondo dell'anno 2017, i cui contenuti e dettagli sono contenuti nell'allegata relazione economico-finanziaria del fondo 2017;

Considerato che a fronte della ricognizione effettuata a valere sui fondi decentrati, è stata quantificata l'eccedenza nella distribuzione delle PEO nel periodo 2007-2014 pari a complessivi euro 234.315,79, precisando in via preliminare come l'eccedenza del fondo vada effettuata a valere sui fondi decentrati successivi in un periodo non superiore a quello ottenuto nella parte relativa allo sfioramento avvenuto (ex multis Corte di Cassazione sez. lavoro, con la sentenza 9 dicembre 2015, n. 24834 ed altre dello stesso tenore). In questo caso la nomofilachia civile ha stabilito importanti principi precisando in particolare che: a) la composizione del Fondo è atto unilaterale dell'Amministrazione, b) È principio generale del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, affermato dall'art. 8 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che la spesa sostenuta dall'Amministrazione per il proprio personale debba essere "evidente, certa e prevedibile nella evoluzione" e che le risorse finanziarie destinate a tale spesa siano "determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio"; c) in caso di superamento dei vincoli finanziari nella costituzione e nell'utilizzazione del fondo delle risorse decentrate, l'amministrazione agisce in conformità alle disposizioni legislative in caso di recupero delle risorse decentrate a valere sui fondi degli anni successivi, in quanto spetta all'amministrazione la costituzione del fondo e lo stesso risulta legittimo in caso di riduzione per il recupero di somme pagate precedentemente in eccesso. Precisati i sopra citati presupposti, va evidenziato come le disposizioni della legge di stabilità 2016 all'art.1 comma 226 abbiano previsto quanto segue:

“Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228”. I piani di razionalizzazione sono contenuti nei seguenti due commi:

- **comma 221** il quale prevede che “Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”. In altri termini, in caso di risparmio delle risorse economiche provenienti dalla riduzione del numero dei posti dirigenziali tali risparmi potranno essere utilizzati per abbattere eventuali superamenti dei vincoli finanziari dei contratti decentrati. Deve trattarsi, in altri termini, di risorse economiche effettivamente risparmiate (esempio cessazione del dirigente e successiva non occupazione del posto lasciato libero). Tali risorse potranno essere portate a recupero delle risorse pagate in eccesso;

- **Comma 228** il quale dispone quanto segue “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente ...”, percentuale elevata, per il Comune di Frosinone, al 75% in considerazione della rideterminazione della dotazione organica approvata dalla Commissione di Stabilità finanziaria per gli enti locali.

In questi termini l'amministrazione ha previsto la soppressione di un posto dirigenziale con la deliberazione n.82/2016, il quale produce in termini di risparmi, per retribuzione tabellare e posizione, euro 83.931 (al netto dei contributi e IRAP), mentre la parte restante della copertura di € 150.384,71 viene assicurata mediante riduzione delle proprie capacità assunzionali. A seguito di verifica da parte della Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali in data 18/07/2017 n.11, le capacità assunzionali nell'anno 2017 erano pari a complessivi 528.006,70 Euro a fronte di una spesa totale per assunzioni con prelievo da capacità assunzionali pari ad € 105.891,75 con una differenza di spazi finanziari non spesi per assunzioni assentibili pari ad € 422.114,95 di cui € 150.384,71 a recupero delle somme stanziare in eccedenza, con un residuo di capacità assunzionale pari ad € 271.730,24. In tal modo con le citate disposizioni l'eccedenza della costituzione del fondo delle risorse decentrate nel periodo 2007-2014 è stata recuperata totalmente. Quindi, il citato recupero, secondo le disposizioni della legge di stabilità 2016, non influenza in alcun modo il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016 e 2017. Resta, tuttavia, inteso che eventuali successive indicazioni dei magistrati contabili in merito alla corretta rideterminazione delle somme da inserire, in modo particolare per quanto riguarda l'interpretazione del comma 228, sarà oggetto di successiva informativa e riunioni con le OO.SS.;

Rilevato che la costituzione del fondo delle risorse decentrate è avvenuta in ritardo, a fronte dell'incertezza relativa alla contabilizzazione degli incentivi tecnici. Infatti, dopo una prima deliberazione della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 7/SEZAUT/2017) i giudici contabili della Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione n. 58/2017 avevano sollevato altre eccezioni, le quali sono state finalmente cristallizzate con la nuova deliberazione 10/10/2017 n. 24 della Sezione delle Autonomie la quale ha definitivamente precisato come i nuovi incentivi tecnici introdotti dal d.lgs.50/2017 estensibili anche ai servizi e le forniture, siano da calcolare all'interno dei limiti del fondo delle risorse decentrate;

Accertato, pertanto, che tra le componenti escluse rientrano esclusivamente i seguenti incentivi:

- gli incentivi soggetti a sterilizzazione riguardano sia gli incentivi per la progettazione quantificati in € 28.000,00 e riferiti ai soli incentivi ancora non erogati per le attività espletate in conformità delle disposizioni legislative di cui al d.lgs.163/2006;
- gli incentivi dell'avvocatura comunale in presenza di rimborso delle spese della parte soccombente quantificati in € 23.000,00 pur sempre soggetti al plafonamento della retribuzione dell'avvocato interno;
- gli accordi di collaborazione con altri enti pubblici non ordinariamente resi dai dipendenti comunali, i cui incentivi pari a € 9.000,00 riguardano il progetto INPS Home care Premium da parte dei servizi sociali;
- ai sensi dell'art. 17 comma 5, CCNL 14/09/00 le somme non utilizzate o attribuite nelle risorse stabili sono portate in aumento sulle risorse dell'anno successivo tra le risorse variabili e distribuite sulla base delle regole di contrattazione sindacale pari ad € 16.637,00;
- le economie del fondo straordinario confluite tra le risorse decentrate, inserite nella parte variabile dello stesso ai sensi Art. 14, c.4, CCNL 1998-2001 alle quali si aggiungono quelle risparmiate negli anni precedenti per un importo complessivo pari ad € 7.100,00;

Considerato che rientrano, invece, nelle risorse incluse del fondo i seguenti ulteriori incentivi:

- gli incentivi ISTAT versati al Comune di Frosinone per gli adempimenti effettuati in suo conto, stimati nell'anno 2017 pari ad € 3.500 sulla base degli importi versati nell'anno precedente;
- gli incentivi per il recupero dell'evasione ICI e, in caso di riaddebito della parte soccombente, della partecipazione del funzionario del Servizio Tributi nelle cause tributarie, per un valore stimato pari ad € 4.000,00, gli incentivi per l'avvocatura comunale per le cause vinte con spese compensate pari ad € 41.963,00;

Precisato, inoltre, la necessità di inserire risorse aggiuntive ai sensi dell'art.15, comma 2, CCNL 31/03/99 a valere sui risparmi delle spese del personale a fronte della riorganizzazione dei servizi attuata dall'amministrazione, a seguito della soppressione della posizione dirigenziale avvenuta nell'anno 2016, i cui effetti sono ancora vigenti, come somma addizionale rispetto al risparmio già avvenuto nell'anno 2016 che ha visto la certificazione e distribuzione di risorse pari a 40.000 euro. Nell'anno 2017 la somma inserita nel fondo, per un importo massimo pari ad Euro 14.000, sarà distribuita solo a seguito della verifica a consuntivo del risparmio della spesa del personale in una percentuale non superiore al 30% dell'effettivo risparmio ottenuto mediante certificazione a consuntivo da parte dell'organo di revisione contabile;

Verificato che nella consuntivazione del fondo per l'anno 2016 risultano residui nelle risorse fisse, pari a complessivi € 16.637 euro inseriti nel bilancio 2016 e non spesi, da inserirli obbligatoriamente nel calcolo delle risorse variabili destinate alla produttività per l'anno 2017, preso atto, tuttavia che la quota delle risorse sul salario accessorio 2016 per malattia sono state correttamente depurate e portate in economia con correlata riduzione delle risorse variabili;

Visto il sistema di valutazione permanente di misurazione e valutazione predisposto dall'amministrazione ed oggetto di concertazione con le OO.SS. e le RSU, a cui si rinvia per il pagamento della performance organizzativa e individuale, secondo l'informativa preventiva effettuata nella riunione sindacale del 03/05/2017;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 del dlgs n.267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri favorevoli dal Dirigente del Settore Risorse, Dott. Vincenzo Giannotti, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto;

DETERMINA

Le premesse e la parte narrativa sono parte integrante del presente atto deliberativo

1. Di determinare la costituzione del fondo anno 2017 del personale dei livelli come da tabella ARAN allegata la quale costituisce parte integrante della presente, contenente ipotesi di utilizzo delle risorse stanziare in parte modificate nelle loro distribuzioni rispetto alla preintesa a seguito dell'aggiornamento di alcuni dati, fermo restando il totale, così come predisposta dal Settore Risorse sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione in merito alle posizioni organizzative, nonché in merito alla quantificazione delle risorse di cui all'art.15 lett.k, tenuto conto di quanto evidenziato nella parte narrativa;
2. di confermare il sistema di misurazione e valutazione approvato e concertato con le sigle sindacali nonché le integrazioni effettuate tramite consultazione con le stesse in data 03/05/2017 avuto riguardo ai criteri della distribuzione delle risorse nell'anno 2017,
3. di confermare che la distribuzione delle risorse per produttività sarà effettuata sulla base del piano della performance formalmente approvato dall'amministrazione, con deliberazione 10/05/2017 n.212, al fine dell'erogazione delle risorse variabili legate alla produttività organizzativa ed individuale;
4. di precisare come sulla base del citato sistema di misurazione e valutazione, spetta sempre ai dirigenti in via esclusiva l'erogazione della citata produttività;
5. di attivare, relativamente all'accordo annuale dell'utilizzazione delle risorse per l'anno 2017, la sottoscrizione definitiva, previa certificazione al Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base della relazione economico-finanziaria effettuata dal Dirigente del Settore Gestione Risorse qui di seguito allegata;
6. di inviare la presente determinazione della costituzione del fondo delle risorse decentrate, unitamente alla allegata relazione economico-finanziaria, contenente la destinazione delle risorse contrattate con le OO.SS. in sede di pre-intesa, ai revisori dei conti al fine della certificazione

- del rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente e delle norme contrattuali di riferimento;
7. di rimettere successivamente alla giunta comunale, al fine della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2017, il fondo contrattato con le OO.SS., comprensivo della relazione economico-finanziaria e del citato parere dei revisori dei conti;
 8. di dare specifica informativa alle OO.SS. della presente determinazione della costituzione del fondo decentrato per l'anno 2017, non modificato a seguito della consultazione già avvenuta.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Giannotti

Utente :
Rif. : RISDD - 227 - 2017 -- RIS 08-11-2017

Data Stampa : 08-11-2017



COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse

Determinazione Dirigenziale

Numero
DET / 2718 / 2017

Data
08-11-2017

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria

Oggetto: Costituzione Fondo Area Personale dipendente Anno 2017.

Si attesta la regolarità contabile della presente determinazione specificando che la copertura economica è presente nel corrente esercizio finanziario.

Frosinone li, 08-11-2017

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti

Utente :
Rif. : RISDD - 227 - 2017 / A - 08-11-
2017

Data Stampa : 08-11-2017